



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026**



 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1 (Raccolta 2024) (1)

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. (24G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)

(GU n.9 del 12-01-2024)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al 10/09/2026

Articoli

-  [1](#)
-  [2](#)
-  [3](#)
-  [4](#)
-  [5](#)
-  [6](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: 6-8-2024

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 11

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

1. Con effetto dal 2 maggio 2024, al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «**((31 ottobre))**»;
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del **((decimo mese))**»;

2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

3. Con effetto dal **((15 aprile))** 2025, al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il **((15 aprile))** ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il **((15 aprile))** e il **((31 ottobre))** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il **((15 aprile))** e il **((31 ottobre))** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal **((15 aprile))** dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del **((decimo mese))** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»;
- b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il **((15 aprile))** e il 31 ottobre di ciascun anno».

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)
- [atti parlamentari](#)
- [atti attuativi](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)

